



federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Roma, 22 marzo 2024
Uff.-Prot.n° DIR.ADE/5511/121/F7/PE
Oggetto: Nuova remunerazione farmacie –
Legge n. 213/2023 commi 225-228.
Indicazioni per la compilazione della
Distinta contabile riepilogativa (DCR).

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

ALLE SOFTWARE HOUSE

In relazione alla assoluta necessità ed urgenza di fornire alle farmacie e alle software house le indicazioni necessarie alla compilazione della Distinta Contabile Riepilogativa (DCR) da presentare a seguito dell'entrata in vigore della nuova remunerazione, questa Federazione – nell'eventualità che in alcune Regioni non siano state fornite esaustive indicazioni circa la corretta redazione delle richiamate DCR – ritiene di fornire gli occorrenti contributi per la corretta compilazione della DCR stessa, in attesa dei definitivi chiarimenti che perverranno da Parte Pubblica:

- nel calcolo del prezzo di cessione per i farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, a decorrere dal 1° marzo 2024, vanno considerate le quote di spettanza dell'industria e della distribuzione intermedia nella misura complessiva del 69,65% del prezzo al pubblico al netto dell'IVA (rispettivamente 66,65% per industria e 3% per distributori);
- dall'applicazione della nuova remunerazione sono da escludersi i farmaci di fascia C), i farmaci galenici e l'ossigeno terapeutico;
- permane lo sconto dello 0,6% del prezzo di cessione del medicinale al pubblico IVA compresa, in ragione della piena vigenza della Determinazione AIFA 27 settembre 2006 (consolidata dal comma 796, lett. f) e ss.gg. dell'articolo 1, della Legge 296/2006). Tale sconto non è stato abrogato in quanto è a carico dell'industria che, per i farmaci su cui si applica tale sconto, deve concedere un extra margine dell'1% a sul prezzo ex factory. Ovviamente anche a tali farmaci si applica la nuova remunerazione per le cessioni in regime convenzionale;
- applicazione del nuovo metodo di remunerazione a far data dal 1° marzo 2024 anche per le ricette spedite precedentemente a tale data e contabilizzate successivamente.

Si ribadisce che le indicazioni che precedono vengono fornite **salvo diverse istruzioni formali da parte delle singole Regioni**, in considerazione della circostanza che, ai sensi della Convenzione farmaceutica resa esecutiva con il D.P.R.371/1998, è onere della farmacia produrre la Distinta Contabile Riepilogativa.

Si ricorda, altresì, che il credito indicato nella DCR è, per giurisprudenza consolidata, certo, liquido ed esigibile e come tale deve essere saldato dall'Amministrazione competente alle farmacie, ferme restando le successive verifiche da parte dell'Ente erogatore secondo le procedure di cui all'articolo 8, comma 7, della Convenzione citata.

Sarà cura della scrivente fornire tempestive notizie circa eventuali ulteriori comunicazioni che dovessero pervenire da parte degli organi della Pubblica Amministrazione.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Roberto TOBIA

IL PRESIDENTE
Dott. Marco COSSOLO

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all'inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su
la [web TV di Federfarma](#)

